

### DELIBERAZIONE N. 13 DEL 14 MARZO 2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER VIAGGI DI GRUPPO.**

#### Il Consiglio di Amministrazione

- VISTO** il D. Lgs. n.68 del 29 marzo 2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, in attuazione della delega prevista dall'art.5 della legge 30 dicembre 2010 n.240", che ha abrogato la legge n.390/1991 ed ha previsto l'ultrattività del D.P.C.M. 09 aprile 2001;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari";
- VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che all'art. 12 disciplina i provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
- VISTA** la legge regionale 4 settembre 1987, n. 37, recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 79 del 12 settembre 2017 avente ad oggetto "Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (E.R.S.U.). Costituzione consiglio di amministrazione";
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 8 febbraio 2018 avente ad oggetto "Programma degli interventi per l'A.A.2017/18 – Servizi per la generalità degli studenti";
- VISTO** l'allegato Regolamento, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'attribuzione di contributi per viaggi di gruppo, predisposto dall'Ufficio Attività Culturali in attuazione delle direttive emanate dal Direttore del Servizio Diritto allo Studio e Culturale di concerto con la Direzione Generale;
- DATO ATTO** che il suddetto regolamento prevede, all'art. 3, terzo comma, che le domande per i contributi debbano essere presentate "dal 1 al 15 marzo e dal 1 e 15 ottobre di ogni anno" e che, in considerazione della data di approvazione della presente deliberazione, il suddetti

termini potranno essere operativi a regime solo a partire del secondo anno di applicazione del regolamento;

**RITENUTO** pertanto opportuno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, derogare al primo dei due termini fissandolo in 15 giorni a partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal primo comma dell'art. 3 citato;

**ACQUISITO** il parere di legittimità, reso ai sensi dell'Articolo 5 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14, dal Direttore Generale;

#### DELIBERA

- di approvare, a far parte integrante e sostanziale del presente atto, il Regolamento per l'attribuzione di contributi per viaggi di gruppo, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, applicabile a decorrere dal corrente anno accademico;
- di stabilire che, esclusivamente per il primo anno di applicazione, il primo termine di cui all'art. 3, comma terzo, del regolamento sia fissato in 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo art. 3;
- di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda a dare attuazione alla presente disponendo tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia della presente delibera è trasmessa per conoscenza all'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Copia della delibera è trasmessa ai Direttori di Servizio.

Letta approvata e sottoscritta.

Giulio Capobianco  
DIRETTORE GENERALE



Michele Camoglio  
PRESIDENTE



**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA DEL 14 MARZO 2018  
IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione regolamento per l'attribuzione di contributi per viaggi di gruppo";

**VISTI** tutti gli atti istruttori

**ESPRIME**

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14.

Giulio Capobianco  
DIRETTORE GENERALE



## REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER VIAGGI DI GRUPPO

### Art. 1 – Beneficiari

Possono accedere ai contributi del presente Regolamento le/i docenti che organizzano viaggi di gruppo destinati all'approfondimento dei programmi svolti nell'ambito dei corsi dell'Università degli Studi di Cagliari, ivi compresi i corsi di specializzazione, della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Cagliari, del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum" di Cagliari.

I gruppi dovranno essere composti da studentesse e studenti regolarmente iscritti all'Ateneo cagliaritano o alle facoltà e istituti superiori citati, ad un corso di laurea, specializzazione e simili, nel cui ambito è prevista l'effettuazione del viaggio. La partecipazione al gruppo di studentesse e studenti di altre facoltà è condizionata all'inserimento nel piano di studi individuale dell'insegnamento specifico inerente il viaggio di istruzione proposto ed alla frequenza del corso tenuto dalla docente o dal docente che organizza.

Studentesse e studenti potranno beneficiare del contributo per un solo viaggio di gruppo nel corso dell'anno accademico.

Sono esclusi dall'ambito del presente regolamento i laureati dottorandi.

### Art. 2 – Stanziamenti ed entità del contributo

L'importo stanziato sarà stabilito in sede di approvazione del bilancio dell'Ente e sarà ripartito sulla base del rapporto percentuale tra il numero di studentesse e studenti iscritti alle singole facoltà e istituti superiori elencati all'articolo 1 nell'anno accademico precedente, ed il totale delle iscritte e degli iscritti.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 4 penultimo comma, la quota spettante a ciascuna facoltà o istituto viene definita contestualmente alla pubblicazione dell'avviso e resa nota in tale sede. In tutti i casi sarà destinato almeno un contributo per ogni facoltà o istituto.

Per i viaggi in Italia l'entità del contributo non potrà superare la somma di 500 euro per ciascuna studentessa o studente idoneo per la concessione della borsa di studio dell'ERSU, come risultante dalle graduatorie definitive approvate nell'anno accademico della richiesta, e la somma di 250 euro per le altre studentesse e studenti. Gli importi sono aumentati rispettivamente di 100 euro e di 50 euro per i viaggi all'estero. Per ogni gruppo non può comunque essere assegnato un contributo superiore a 5.000 euro per i viaggi in Italia e a 7.000 euro per i viaggi all'estero.

### Art. 3 - Modalità di presentazione della richiesta e documentazione prescritta

Il contributo sarà concesso al singolo docente e graverà sulla quota destinata alla facoltà o istituto superiore in cui l'insegnamento è impartito. Qualora un docente sia titolare di insegnamenti in più facoltà, al momento della richiesta del contributo dovrà scegliere una sola di esse.

A seguito della pubblicazione a cura dell'Ente dell'avviso di selezione, i docenti gli interessati dovranno presentare alla facoltà o istituto di appartenenza la domanda su specifica modulistica ERSU, in cui siano indicati:

- a) dati anagrafici del docente, recapito e codice fiscale;
- b) insegnamento e facoltà o istituto superiore di appartenenza;
- c) modalità prescelta per il pagamento;
- d) programma e obiettivi del viaggio;
- e) elenco nominativo di studentesse e studenti partecipanti al viaggio di gruppo contenente, per ciascuno di essi: nome, cognome, facoltà di appartenenza e numero di matricola. L'elenco dovrà essere accompagnato dall'autocertificazione di studentesse e studenti (resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) attestante l'iscrizione all'Università o istituto superiore indicati nell'articolo 1 del presente regolamento, e l'eventuale possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti per la borsa di studio, che dovrà trovare riscontro nelle graduatorie definitive approvate per lo stesso anno accademico;

In alternativa, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per le studentesse e gli studenti partecipanti al viaggio di gruppo potrà essere resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche dal docente che ne sia a conoscenza.

- f) dettagliato preventivo di spesa;
- g) indicazione di eventuali contributi concessi per lo stesso viaggio da altri Enti.

Le domande vanno presentate dai docenti alle facoltà di appartenenza dal 1 al 15 marzo e dal 1 e 15 ottobre di ogni anno.

Ciascuna facoltà provvede direttamente a stilare una graduatoria di merito.

Entro i mesi di marzo e ottobre le domande, recanti il timbro della Facoltà e la firma del Preside, saranno trasmesse assieme alla graduatoria di merito all'ERSU. Domande e graduatorie dovranno pervenire esclusivamente con PEC-Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: [ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it](mailto:ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it).

L'ERSU provvede all'istruttoria delle domande.

Saranno escluse dal beneficio le domande che abbiano ottenuto altri contributi non compatibili per lo stesso viaggio (ad es., contributo per mobilità internazionale).

Qualora sia necessario modificare la compagine dei partecipanti al viaggio, dovrà essere presentata via PEC ([ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it](mailto:ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it)) apposita comunicazione che illustri le modifiche avvenute, allegando l'elenco nominativo aggiornato delle studentesse e studenti che partecipano, le autocertificazioni previste dal precedente punto e), riferite ai nuovi partecipanti, e il nuovo preventivo di spesa aggiornato.

#### **Art. 4 - Modalità di erogazione**

L'ERSU provvede ad attribuire a ciascun docente il contributo calcolato in base alle precedenti disposizioni seguendo l'ordine delle graduatorie formate dalle facoltà e sino a concorrenza del budget totale previsto per ognuna di esse. Il contributo sarà successivamente comunicato ai singoli docenti.

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione, a conclusione del viaggio, successivamente alla presentazione della corretta documentazione di cui al successivo articolo 5 o, su specifica richiesta, in due soluzioni: il 50% quale anticipazione e il restante 50% a saldo. L'anticipazione potrà essere richiesta a seguito dell'approvazione della determinazione di assegnazione del contributo.

In caso di rinuncia al viaggio il contributo sarà riattribuito secondo la graduatoria di merito.

In relazione alle domande presentate nel mese di ottobre saranno erogati contributi a condizione che residuino risorse disponibili a seguito dell'assegnazione dei contributi relativi alle domanda del mese di marzo.

Qualora a seguito dell'assegnazione dei contributi relativi al mese di ottobre residuino, per qualunque motivo, ulteriori risorse disponibili queste saranno ripartite tra le facoltà e istituti che abbiano presentato graduatorie in relazione al suddetto periodo e nelle quali vi siano progetti non beneficiari. Il riparto avviene in maniera proporzionale alla quota inizialmente definita ai sensi dell'art. 2, secondo comma. Le risorse aggiuntive suddivise in base al presente comma saranno assegnate mediante scorrimento delle graduatorie.

#### **Art. 5 - Spese ammesse a contributo**

Sono ammesse a contributo tutte le spese sostenute per lo svolgimento del viaggio, effettuato entro l'anno accademico di riferimento, documentate ai sensi della normativa vigente, e in particolare:

- a) biglietti d'aereo, nave, pullman, treno (in sede di rendicontazione eventuali fatture riepilogative rilasciate dalle agenzie in relazione ai viaggi devono essere debitamente quietanzate o corredate dal documento di tracciabilità dell'avvenuto pagamento - ad esempio ricevuta del pagamento on-line con carta di credito - , ed accompagnate dai biglietti intestati ai singoli partecipanti; in caso di biglietti cumulativi dovrà essere indicato il nome di ogni partecipante e la tariffa singola).
- b) vitto e alloggio: ricevute e fatture di alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, mense etc., compilate in ogni loro parte e intestate all'organizzatore o al singolo studente, debitamente quietanzate o corredate dal documento di tracciabilità dell'avvenuto pagamento;

Relativamente al vitto, la quota massima riconoscibile per ogni pasto è fissata in €. 21,00 (ventuno/00). La località di destinazione del viaggio deve essere distante almeno 50 chilometri dalla sede della Facoltà dell'Ateneo di Cagliari o della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Cagliari, del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum" di Cagliari;

- c) biglietti d'ingresso o quote di partecipazione per musei, mostre, esposizioni, archivi, biblioteche, centri di ricerca e di istruzione la cui visita o frequenza siano necessarie alle finalità del viaggio;

d) regolari ricevute intestate all'organizzatore per eventuali fotocopie effettuate presso il luogo di permanenza.

È inoltre riconosciuta una quota pari al 10% del contributo concesso, quale rimborso di spese non validamente documentabili.

In caso di spese di vitto e/o alloggio non documentabili, in seguito a motivata richiesta potrà essere riconosciuta una quota giornaliera pari a:

- € 14,00 a partecipante per sole spese di vitto non documentabili;
- € 28,00 a partecipante per sole spese di alloggio non documentabili;
- € 42,00 a partecipante per spese di vitto e alloggio non documentabili.

Il costo relativo all'IVA è riconosciuto solo nel caso in cui l'imposta non possa essere recuperata o rimborsata.

I documenti giustificati delle spese devono essere validi ai fini fiscali e consentire l'individuazione del servizio reso o del bene acquistato (non sono accettati documenti giustificativi generici: varie, art., Rep. 01 etc.). Nel caso in cui dal documento non si evinca la natura del servizio, allegare una dichiarazione del docente, che ne assume la responsabilità, con l'elenco dei servizi.

Le fatture e le ricevute fiscali devono essere debitamente quietanzate o corredate dal documento di tracciabilità dell'avvenuto pagamento (ad esempio ricevuta del pagamento on-line con carta di credito).

#### **Art. 6 - Modalità di rendicontazione**

La rendicontazione dovrà essere presentata, mediante la modulistica ERSU, con PEC avente per oggetto "contributi per viaggi di gruppo 2018" e indirizzata a [ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it](mailto:ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it) in un'unica soluzione a conclusione del programma complessivo per cui viene concesso il contributo ed entro 30 giorni dalla conclusione del viaggio.

La rendicontazione dovrà comprendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa a firma dell'organizzatore sotto la propria responsabilità civile e penale (ai sensi e per gli effetti dell'Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), attestante che:

- 1) l'attività è stata regolarmente svolta, e che le spese indicate negli allegati sono state sostenute per lo svolgimento del viaggio di gruppo;
- 2) la documentazione di spesa sostenuta per l'organizzazione del viaggio è rispondente alla normativa vigente, anche in materia fiscale;
- 3) nessun altro contributo è previsto per lo stesso viaggio di gruppo oltre quello eventualmente dichiarato;

- 4) l'elenco analitico della documentazione giustificativa necessaria a coprire il totale dell'importo assegnato corrisponde ai documenti giustificativi originali conservati presso il domicilio fiscale del richiedente;
- 5) delle spese sostenute in moneta straniera è stato verificato il cambio ufficiale in euro nella data in cui sono state effettuate e sono corrispondenti alla spesa dichiarata.

Alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sono allegati:

- a) consuntivo finanziario
- b) sintetica relazione dell'avvenuto viaggio a firma dell'organizzatore;
- c) l'elenco analitico della documentazione giustificativa necessaria a coprire il totale dell'importo assegnato;
- d) dichiarazione di studentesse e studenti beneficiari attestante che gli stessi non hanno partecipato a viaggi di gruppo per i quali l'Ente ha erogato il contributo per lo stesso anno accademico. In alternativa, l'organizzatore può attestarlo nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

I documenti giustificativi di cui alla lett. c) dovranno essere conservati dal beneficiario per un periodo di cinque anni dalla presentazione del rendiconto, l'Ente ha facoltà di disporre verifiche a campione su tale documentazione.

#### **Art. 7 - Tempi di esecuzione del procedimento (L. 241/90)**

Entro 30 giorni dalla data di ricezione delle graduatorie e delle domande si procederà all'assegnazione dei contributi.

#### **Art. 8 – Trattamento dei dati e responsabile del procedimento**

Il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Titolare del trattamento dei dati è l'E.R.S.U. di Cagliari.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell'Ufficio Attività Culturali, c/o Centro Culturale Mensana, Via Trentino s.n.c. - 09127 Cagliari, tel. 070 20169974-9558.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7.8.1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente regolamento è il Responsabile dell'Ufficio Attività Culturali, c/o Centro Culturale Mensana, Via Trentino s.n.c. - 09127 Cagliari, tel. 070 20169974.